

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 1949

(40^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali » (N. 704):

PRESIDENTE Pag. 299

(Discussione e approvazione)

« Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con crocsegno » (N. 707):

ZOLI 301
PERINI 301

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Braccesi, De Gasperi, Fortunati, Morandi, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Reale Vito, Ricci Federico, Salomone, Salvi, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Ziino, Zoli, Zotta.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali » (N. 704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Trattasi di un provvedimento ben noto a tutti noi e ritengo pertanto, se non ci sono obiezioni, che esso debba essere approvato nel testo proposto.

Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, che leggo:

Art. 1.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre 1949, 1° e 6 gennaio, 11 febbraio e 19 marzo 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

	Sopraprezzo
sul biglietto al lordo del diritto erariale, fino a lire 50	L. 5
da oltre lire 50 fino a lire 200	» 10
da oltre lire 200 fino a lire 400	» 20
da oltre lire 400 fino a lire 800	» 60
da oltre lire 800 fino a lire 1000	» 80
oltre lire 1000	» 100

Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 2.

Il sopraprezzo di cui al precedente articolo, da registrarsi nella distinta giornaliera d'incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società Italiana Autori ed Editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società Italiana Autori ed Editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati:

a) nella misura di un quinto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia;

b) nella misura di quattro quinti al Fondo Nazionale di Soccorso invernale amministrato dal Comitato Centrale per il soccorso invernale.

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società Italiana Autori ed Editori.

(È approvato).

Art. 3.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi alle opere assistenziali per l'infanzia e per il soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(È approvato).

Art. 5.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale », un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti d'importo fino a lire 200	L. 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	» 50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000	» 100
biglietti d'importo da lire 1001 a lire 2000	» 150
biglietti d'importo oltre lire 2000	» 200
biglietti per viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara	» 5

(È approvato).

Art. 6.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 5, un sopraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in quattro domeniche, da stabilirsi dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, tranvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

biglietti d'importo fino a lire 100 .	L. 10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200	» 20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	» 40

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

40ª RIUNIONE (23 novembre 1949)

biglietti d'importo da lire 501 a lire 1000	L.	80
biglietti d'importo superiore a lire mille	»	120
biglietti d'importo superiore alle lire mille	»	120
b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):		
biglietti di qualsiasi importo . . .	L.	5
(È approvato).		

Art. 7.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sopraprezzo stabilito dall'articolo 6 della presente legge, non possono esigere nessun compenso per il servizio di riscossione del sopraprezzo stesso e devono rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce-segno »
(N. 707).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce-segno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOLI. Secondo il mio modesto avviso, questo disegno di legge non è di competenza della nostra Commissione, bensì della Commissione di giustizia. Si tratta infatti, come tutti possono constatare, di una questione di capacità e non di una questione di carattere finanziario. Col principio che si è qui seguito, potremmo altrimenti giungere all'assurdo di discutere in questa sede tutte le modificazioni al Codice civile.

PERINI. Sono di contrario avviso al senatore Zoli, poichè ritengo che il provvedimento in esame sia realmente di competenza della nostra Commissione, in quanto in esso si stabilisce appunto che l'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce-segno viene elevato da lire 5.000 a lire 100.000.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, che leggo:

Art. 1.

È elevato da lire 5.000 a lire 100.000 l'importo stabilito dall'articolo 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la sottoscrizione mediante croce-segno delle cambiali agrarie.

Restano invariate le condizioni e le modalità previste dalla predetta disposizione di legge.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.